CHE AUTORIZZA LA SPESA PEI LAVORI DA FARSI ATTORNO AL PORTO DI MALAMOCCO ED AI CANALI DELL'ESTUARIO DI VENEZIA

Art. 2

Fra le spese di approfondimento ed allargamento dei canali sara' compresa quella necessaria per il trasporto ed adattamento delle macchine effossorie di proprieta' dello Stato.

La costruzione del materiale di escavazione mancante sara' dal Ministero dei Lavori Pubblici affidata all'Amministrazione dello Arsenale di Venezia ed eseguita coi metodi ivi adottati per i lavori della Marina di guerra.

Versione in vigore dal 15 settembre 1867, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la spesa pei lavori da farsi attorno al porto di Malamocco ed ai canali dell'Estuario di Venezia
Estremi	Legge 15 agosto 1867, n. 3859
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1867

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-spesa-pei-lavori-da-farsi-attorno-al-porto-di/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it